
Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19
Recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19

I contenuti del Decreto legge.

Il nuovo Decreto d'urgenza si è reso necessario per meglio precisare ed adeguare alla situazione in divenire le norme già emanate precedentemente, introducendo anche alcune misure nuove. Questa la descrizione del provvedimento, composto da 6 articoli, come risulta dalla relazione tecnica allegata.

L'**articolo 1** individua possibili misure ulteriori per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla citata emergenza epidemiologica quali ad esempio: **(i) la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (ii) la possibilità di disporre o affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nella acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.**

L'**articolo 2** rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché il Presidente della Regione competente, nel caso in cui i decreti riguardino una sola regione, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.

Il presente Decreto prevede altresì che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza per situazioni sopravvenute, le misure di contenimento possono essere adottate dal Ministro della salute¹. Sono comunque fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Sono inoltre fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Viene

¹ Ciò ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

precisato che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.**

L'**articolo 3** disciplina le misure urgenti a carattere regionale o infra-regionale, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio di una regione o in una parte di esso.

L'**articolo 4** disciplina le sanzioni e i controlli.

L'**articolo 5** provvede all'abrogazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4 (recante le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020). È abrogato altresì l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Poiché le disposizioni hanno tutte sostanzialmente carattere ordinamentale, il comma 3 dell'articolo 5 precisa che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In allegato il [testo completo del decreto](#) e la [Relazione illustrativa](#).

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu